

La clausola di solidarietà

Corso di Diritto dell'Unione europea (M-Z)

Art. 222 TFUE

“1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un **attacco terroristico** o sia vittima di una **calamità naturale o provocata dall'uomo**. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

- a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
- b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo 240, il Consiglio è assistito dal **comitato politico e di sicurezza**, con il sostegno delle **strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune**, e dal comitato di cui all'articolo 71, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

4. Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.”

Proposta congiunta di Decisione del Consiglio relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà, JOIN(2012) 39 def.

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica in caso di attacco terroristico o di calamità naturale o provocata dall'uomo, indipendentemente dal fatto che si verifichino all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri:

(a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresi il territorio terrestre, le acque territoriali e lo spazio aereo;

(b) se riguardano navi (quando si trovano in acque internazionali) o aerei (quando si trovano nello spazio aereo internazionale) e infrastrutture critiche (come gli impianti off-shore per l'estrazione di petrolio e di gas) che sono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Definizioni

- crisi: una situazione grave, imprevista e spesso pericolosa, che richiede un'azione tempestiva; una situazione che può pregiudicare o mettere a repentaglio vite umane, l'ambiente, le infrastrutture critiche o le funzioni sociali essenziali, causata da una calamità naturale o provocata dall'uomo o da attacchi terroristici;
- calamità: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni;
- attacco terroristico: un reato di terrorismo, quale definito nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.

Attivazione

- Uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico effettivo o imminente o che sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo può invocare la clausola di solidarietà se, dopo essersi avvalsa delle possibilità offerte dai mezzi e dagli strumenti esistenti a livello nazionale o a livello dell'Unione, ritiene che la situazione oltrepassi la sua capacità di reazione.
- Lo Stato membro interessato trasmette la sua richiesta al presidente della Commissione europea, tramite il Centro di risposta alle emergenze, e ne informa simultaneamente la presidenza del Consiglio

Dispositivi di risposta a livello dell'UE

Una volta invocata la clausola di solidarietà, la Commissione e l'alto rappresentante provvedono a:

(a) individuare e utilizzare tutti i pertinenti strumenti dell'Unione che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi (ad esempio il meccanismo di protezione civile, il centro per la capacità di analisi strategica e di reazione, il centro di gestione delle crisi sanitarie, le risorse di intelligence dell'INTCEN) che rientrano nella sfera di competenza della Commissione e dell'alto rappresentante, nonché le risorse militari mobilitate attraverso lo Stato maggiore dell'UE; provvedono inoltre a individuare e proporre l'uso degli strumenti e delle risorse che rientrano nell'ambito di competenza delle agenzie dell'Unione;

(b) valutare se gli strumenti esistenti sono sufficienti;

(c) elaborare periodicamente relazioni di valutazione e analisi integrata per informare e favorire il coordinamento e il processo decisionale a livello politico in sede di Consiglio;

(d) ove opportuno, presentare proposte al Consiglio, riguardanti in particolare le decisioni operative in materia di rafforzamento dei meccanismi esistenti, le decisioni sulle misure straordinarie da parte degli Stati membri non previste dagli strumenti esistenti, il coordinamento delle politiche e lo scambio di informazioni per creare le condizioni normative necessarie, le misure operative o di sostegno ai fini di una reazione rapida da parte degli Stati membri.

Modalità di coordinamento presso il Consiglio

Dopo l'attivazione della clausola, la presidenza del Consiglio può decidere di attivare i dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi e individuare il modo più appropriato per preparare consultazioni e decisioni rapide in sede di Consiglio, per quanto riguarda l'obbligo di assistenza. Il sostegno alla gestione dei dispositivi di coordinamento della crisi è assicurato dal segretariato generale del Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE.